



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AIMI, BERNINI, MALAN, CANGINI, GASPARRI, RIZZOTTI, MALLEGNI, DE SIANO, MASINI, DAMIANI, Alfredo MESSINA, FLORIS, PAPTHEU, ROSSI, TOFFANIN, PAGANO, DAL MAS, CAUSIN, BERARDI, CALIENDO, FERRO, ALDERISI, MODENA, BATTISTONI e SICLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2019^(*)

Delega al Governo in materia di porto d’armi per il personale delle Forze di polizia

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. - È da tempo evidente la necessità di migliorare e potenziare le condizioni di sicurezza del personale delle Forze di polizia, soprattutto in riferimento ai servizi in borghese e in considerazione della minaccia terroristica che non deve mai essere sottovalutata e sulla quale la guardia deve restare altissima. Il presente disegno di legge prevede dunque di delegare il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi in tema di porto d'armi per le Forze di polizia.

L'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, detta la disciplina del porto d'armi per gli appartenenti alle Forze di polizia operando tuttavia una distinzione tra ufficiali di pubblica sicurezza e agenti ordinari. Per i primi vige l'autorizzazione a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre ai secondi è consentito portare senza licenza esclusivamente l'arma di ordinanza. Il terzo comma dello stesso articolo 73 prevede inoltre che gli agenti possano portare, senza licenza, le armi di ordinanza soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno.

Tutto ciò costituisce una evidente criticità. Le armi di ordinanza, come la Beretta 9 x 19 (con una lunghezza di 21,7 cm e 950 grammi di peso), sono facilmente individuabili da malviventi esperti durante i servizi in borghese. Non si tiene conto, inoltre, del fatto che un agente di polizia potrebbe intervenire anche fuori servizio in caso di emergenza ed è pertanto urgente porre rimedio a tali problematiche, mettendo gli agenti in condizione di poter lavorare in maniera quanto più possibile ottimale.

Il presente disegno di legge, che ha lo scopo di garantire la sicurezza delle Forze di polizia e migliorare le condizioni di pubblica sicurezza, si compone di un unico articolo che contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a promuovere i servizi in borghese prevedendo, per gli stessi, un'arma più leggera e facilmente occultabile. Si ritiene inoltre che l'autorizzazione fuori servizio del porto di arma che non sia quella di ordinanza possa ulteriormente contribuire a migliorare l'operatività degli agenti di polizia. Per questo, viene anche inserita la possibilità, per il personale delle Forze di polizia, di poter acquistare autonomamente un'arma e di portarla anche fuori servizio, a fini di difesa personale e previa autorizzazione delle amministrazioni e dei comandi competenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la sicurezza degli operatori delle Forze di polizia e di migliorare le condizioni di pubblica sicurezza, con particolare riguardo al servizio in borghese e agli interventi anti-terrorismo, anche in considerazione dell'eventualità di interventi da effettuare fuori dal servizio, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere ed agevolare i servizi in borghese prevedendo in dotazione per il personale delle Forze di polizia un'arma più leggera e facilmente occultabile;

b) autorizzare il porto di arma che non sia quella di ordinanza fuori dal servizio, semplificando, per il personale delle Forze di polizia, le procedure per la richiesta e la concessione della licenza di porto d'armi per difesa personale;

c) prevedere la facoltà, per il personale delle Forze di polizia, di acquistare autonomamente un'arma per difesa personale e di portarla anche fuori dal servizio, previa autorizzazione delle amministrazioni e dei comandi competenti;

d) apportare all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le opportune modifiche al fine di consentire a tutto il personale delle Forze di polizia di portare armi a fini di difesa personale fuori dal servizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro della difesa. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al comma 2.